

N. 01093/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00066/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2016, proposto da:

Consiglio Nazionale Forense - Cnf, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Maria Flick, Mario Sanino, Francesco Saverio Bertolini, Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180; Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Maria Flick, Mario Sanino, Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Autorita' Nazionale Anticorruzione, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 11392/2015, resa tra le parti, concernente applicazione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (1.190/2012) agli ordini e collegi professionali

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Flick, Sanino, Colavitti, Bertolini, e l'avvocato dello Stato Pluchino;

Considerato che nelle more della definizione del giudizio nel merito, per la cui trattazione appare fin d'ora opportuno fissare l'udienza pubblica del 17 novembre 2016, merita di essere accolta l'istanza di sospensione della esecutività della impugnata sentenza (nonché dell'efficacia dell'atto in primo grado gravato), tenuto anche conto degli sviluppi normativi attualmente in itinere, aventi finalità chiarificatrici - per quel che qui rileva- riguardo alla portata applicativa soggettiva dell'attuale disciplina normativa in materia di contrasto alla corruzione;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 66/2016) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata nonché l'efficacia dell'atto impugnato in primo grado.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17 novembre 2016.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

